

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 GENNAIO 2013

(proposta dalla G.C. 6 novembre 2012)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MORETTI Gabriele
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	ONOFRI Laura
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	PAOLINO Michele
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	PORCINO Giovanni
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	SBRIGLIO Giuseppe
CASSIANI Luca	LO RUSSO Stefano	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
CURTO Michele	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - SPINOSA Mariacristina - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - MUSY Alberto - SCANDEREBECH Federica.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. DISCIPLINA DELL'ISTITUZIONE DEI REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI CITTADINI. INDIVIDUAZIONE NEL CIMITERO PARCO DI AREA DA DESTINARE ALL'INUMAZIONE DI PERSONE DI CULTO DIVERSO DA QUELLO CATTOLICO.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri, di concerto con l'Assessore Curti, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

L'Italia è stata storicamente un Paese di emigrazione più che di immigrazione e solo a partire dalla seconda metà degli anni ottanta del secolo scorso si è assistito al rovesciamento di questa tendenza. Poiché i migranti sono nella maggioranza dei casi individui giovani che si spostano alla ricerca di lavoro, la storia della migrazione verso l'Italia ha comportato inizialmente che il problema dell'invecchiamento e della morte dei migranti fosse considerato secondario, non solo dalle istituzioni, ma anche dai migranti stessi. L'invecchiamento di questa popolazione, e soprattutto i numerosi casi di ricongiungimento dei genitori che raggiungono i figli in Italia, portano ora a chiedersi quali problematiche sorgano per le comunità immigrate in un momento particolare qual è quello della morte di un congiunto, specialmente quando avviene in un paese diverso da quello di nascita. E' diventato di fatto impossibile pensare all'immigrato come ad una presenza temporanea: gli immigrati non solo vivono in Italia, ma ci muoiono. Per questo è corretto cominciare a fare dei ragionamenti su ciò che l'impianto normativo nazionale consente a favore del riconoscimento della multireligiosità e multiculturalità. D'altra parte, molto spesso gli immigrati chiedono di poter trovare nel paese ospite gli spazi, i tempi e le modalità adeguate per compiere i propri riti funebri in modo dignitoso ed appropriato, ma nel rispetto delle norme italiane.

In questi ultimi quindici anni, anche Torino è stata caratterizzata da un intenso fenomeno migratorio, con il formarsi di comunità etniche/religiose caratterizzate da forme sincretiche e molto complesse di ritualità. Tanto più che la morte in un contesto migratorio aggiunge interrogativi ulteriori a quelli che di per sé pone l'evento a chiunque vi si confronti, a partire dalla scelta del luogo dove essere seppelliti o cremati, nel Paese di provenienza o in quello di arrivo. Se è vero che la scelta del rimpatrio è, ancora oggi, ritenuta prioritaria dalla maggioranza degli immigrati presenti a Torino, è altrettanto vero che più di recente alcune comunità hanno evidenziato l'interesse a seppellire i propri defunti nei cimiteri cittadini.

Ebbene, sino ad ora, l'analisi dei dati statistici sulle sepolture ha basato le previsioni sui fabbisogni, prendendo in considerazione anche la necessità di dare adeguato seppellimento a cittadini stranieri o di culto diverso da quello cattolico, ma senza distinguere le differenti appartenenze religiose.

Sulla base di quanto è emerso, al fine di accogliere le esigenze già manifestate e quelle che si presenteranno nel prossimo futuro, si ritiene che occorra ora procedere a disciplinare l'istituzione di reparti speciali e separati per la sepoltura di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, come previsto dall'articolo 100 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990).

Il Regolamento n. 264 del Servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città, nel dettagliare la norma nazionale, dal canto suo stabilisce all'articolo 31 "Fermo restando il carattere civile dei cimiteri possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, campi speciali per l'inumazione o

tumulazione di appartenenti a comunità religiose", precisando in tal caso che "i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture del cimitero".

Alla luce di tutto ciò, l'istituzione dei reparti speciali comporta la necessità di individuare un'area in uno o più dei cimiteri cittadini da destinare a tal fine, previa acquisizione di una dettagliata analisi delle aspettative di sepoltura ad inumazione/tumulazione, in quelle eccedenti il "fabbisogno", accertate ai sensi degli articoli 58 e 59 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Atteso che la gestione del servizio cimiteriale e l'organizzazione funzionale degli spazi per sepolture sono ora affidate all'AFC Torino S.p.A., è stato dato mandato alla stessa di verificare il fabbisogno e la conseguente eventuale disponibilità di aree per inumazione.

AFC, dopo attenta analisi, ha fatto pervenire al Servizio No profit e Vigilanza Cimiteri un report dettagliato sulle statistiche di sepoltura e sull'area di riserva per inumazione, conservato agli atti, che dimostra come sia possibile procedere ad individuare reparti speciali ai sensi di legge. A tal proposito, verificato che fra tutti i cimiteri cittadini il Cimitero Parco risulta essere quello con maggiore disponibilità di sepolture, AFC ha individuato in esso un'area idonea ad accogliere sepolture ad inumazione delle comunità religiose diverse da quella cattolica. In particolare è stata indicata una superficie di complessivi mq. 31.317, corrispondente ai campi 43 e 44, evidenziata nella planimetria allegata (allegato 1). Il Servizio Edifici Municipali, in merito alla scelta operata da AFC, non ha rilevato particolari problematiche legate alla destinazione dell'area a sepolture di appartenenti a diversi culti. Tale proposta è stata altresì sottoposta al parere preventivo della Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali, ai sensi dell'articolo 26 bis del Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri, che nella seduta del 19 settembre 2012 si è espressa favorevolmente.

L'individuazione dell'area sopra indicata nel Cimitero Parco consente di istituire reparti in conformità alle norme sopracitate, allo scopo di dare sepoltura nello stesso ambito agli appartenenti a culti diversi da quello cattolico, sulla base di specifica richiesta di assegnazione a titolo oneroso. Trattandosi infatti di "sepolcri privati nei cimiteri", occorre integrare il tariffario in vigore, prevedendo una tariffa di "concessione di area per reparto speciale per l'inumazione di appartenenti a Comunità religiosa", ad oggi non prevista, pari ad 1 euro/mq. per anno. L'importo della tariffa è definito tenendo conto dell'esigenza di concedere le aree a titolo oneroso, garantendo, allo stesso tempo, parità di trattamento delle differenti collettività, e avendo altresì cura di comporre armonicamente i diversi interessi, quello pubblico legato al decoro delle sepolture ed all'organizzazione degli spazi in funzione dei fabbisogni, e quello della comunità di volta in volta interessata alla disponibilità di una "propria" area cimiteriale per fini di auto-identificazione.

Pertanto, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, sulla base di specifiche richieste da parte delle comunità interessate e mediante sottoscrizione di apposita convenzione con ognuna di esse, si provvederà all'assegnazione di singoli reparti; le deliberazioni approvate dalla Giunta verranno poi comunicate alla commissione consiliare competente. Nell'ambito del

reparto speciale, i vari lotti saranno divisi fra loro da vialetti di accesso e distinguibili attraverso simboli di riconoscimento.

Sul tema dell'individuazione delle comunità religiose diverse da quella cattolica, indicate in maniera generica dal D.P.R. 285/1990, per le quali possa dirsi sussistente il requisito della capacità giuridica o che possano considerarsi soggetti giuridici convenzionabili, va preliminarmente precisato che l'articolo 8 della Costituzione sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Tale norma riconosce che quelle non cattoliche hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

La materia degli enti ecclesiastici è posta da sempre al centro delle riflessioni della dottrina ecclesiasticista. Ciò in ragione innanzitutto del loro essere una evidente forma di manifestazione delle varie credenze religiose, e per la loro forte presenza all'interno della società con le loro attività culturali o solidali. Ne consegue un sistema profondamente diversificato sul quale è necessario continuare a riflettere anche in vista di un panorama sempre più ampio delle interpretazioni dottrinali e della casistica giurisprudenziale, soprattutto nell'attuale società multireligiosa.

Alcuni autori intendono per enti ecclesiastici gli enti cattolici e le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato, poi tradotte in legge; cioè soltanto gli enti ecclesiastici riconosciuti in persona giuridica proprio in virtù delle leggi di derivazione pattizia.

Altri ancora vi ricomprendono tutti gli enti con finalità di religione o di culto, anche se privi di uno specifico riconoscimento, pur se in qualche modo riconducibili ad un ordinamento confessionale.

Le richiamate posizioni dottrinarie hanno tutte un dato comune nell'individuazione degli enti ecclesiastici, rappresentato dal collegamento tra una struttura (l'ente con le sue molteplici possibili forme organizzative assunte in ordine alle attività rituali o solidali) con le finalità di religione o di culto. Tali enti sono spesso strumentali alle confessioni religiose di cui costituiscono il braccio operativo.

Nell'esperienza giuridica contemporanea, può, quindi, essere assunta come nozione qualificativa di ente ecclesiastico quella estesa ad ogni ente che abbia scopi e finalità di religione o di culto, seppure con le indubbie differenze tra quelli riconosciuti in persona giuridica, quali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quelli riconosciuti secondo il diritto comune, e quelli non personificati. Tali enti hanno in comune tra loro la necessaria doppia qualificazione, statale e confessionale. Anzi, quella confessionale condiziona l'identificazione civilistica, anche se occorre sottolineare che tutte queste entità particolari radicate nel diritto confessionale, non esauriscono la loro presenza nell'ordinamento di origine, ma sono necessariamente coinvolte nella vita sociale che ha come principale punto di riferimento l'ordinamento statale. Agli enti ecclesiastici si applicano pertanto, agli effetti civili, le norme del codice civile: possono ottenere il riconoscimento previsto dall'articolo 12 del Codice Civile, possono assumere la forma

dell'associazione o della fondazione, possono esistere come enti di fatto e quindi di fatto essere assoggettati alle norme del diritto comune, sia nel caso in cui siano sprovvisti del gradimento della competente autorità ecclesiastica, sia nel caso in cui siano eretti o approvati nel diritto canonico, ma non in quello dello Stato.

La personalità riconosciuta dallo Stato italiano agli enti ecclesiastici si aggiunge (e non si sostituisce) a quella che eventualmente possiedono per l'ordinamento religioso cui appartengono. Così come è possibile che l'ente abbia personalità giuridica per l'ordinamento confessionale di appartenenza, ma non per l'ordinamento statale.

Il principio della regolazione con intesa, che avrebbe dovuto costituire la forma principale di rapporto con le confessioni non cattoliche, in realtà è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni '80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia ed in particolare: Tavola valdese, Assemblee di Dio in Italia (ADI), Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI), Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, Chiesa Apostolica in Italia (fonte Ministero degli Interni).

Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui "culti ammessi", Legge 1159/1929 ed il relativo regolamento di attuazione. La Legge del 1929 si fonda sul principio della libera ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica "purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume". Entro questi limiti, viene affermata la libertà di coscienza e di culto in tutte le sue forme e dell'eguaglianza dei cittadini, qualunque sia la religione da essi professata.

Gli istituti dei culti non cattolici possono essere quindi eretti in ente morale dallo Stato italiano. Il riconoscimento della personalità giuridica comporta una serie di vantaggi tra cui la possibilità dell'ente di culto di acquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi di agevolazioni tributarie. Sono attualmente 44 gli enti di culto diversi dal cattolico che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dallo Stato Italiano (fonte Ministero dell'Interno aggiorn. settembre 2011).

Con riferimento agli enti di culto acattolico, con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, si può affermare quindi come regola generale, che l'ente che ha ottenuto il riconoscimento come ente di culto all'interno del suo ordinamento originario, in virtù dell'accordo, patto o intesa con lo Stato italiano matura una sorta di diritto al riconoscimento anche agli effetti civili.

Per gli enti ecclesiastici che non possono o non vogliono ottenere il riconoscimento si pongono invece notevoli problemi di individuazione della normativa applicabile. Da quanto esposto, risulta però evidente e pacifico che gli enti ecclesiastici, dotati di personalità giuridica secondo l'ordinamento confessionale ma non anche secondo l'ordinamento statale, costituiscono comunque enti di fatto ai quali l'ordinamento riconosce soggettività giuridica e l'applicazione delle norme di diritto comune (articoli 36-42 del Codice Civile). In questo caso, la rappresentanza giuridica dell'ente avviene secondo le norme interne dei vari enti e dell'ordinamento confessionale

di appartenenza. Agli effetti del presente provvedimento, si prenderanno in considerazione le istanze provenienti da confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano. Si valuteranno quelle di enti ecclesiastici acattolici, che siano espressione operativa di una confessione religiosa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, avendo chiarito i possibili soggetti giuridici che possono convenzionarsi con la Città, posto che a livello regolamentare non esiste una adeguata disciplina dei reparti speciali, si ritiene di dover procedere ad alcune modifiche e/o integrazioni del dettato del Regolamento comunale n. 264.

Anzitutto occorre sostituire il testo del comma 5 dell'articolo 30 con la seguente formulazione "L'appartenenza a comunità straniera, o culto diverso da quello cattolico, o similari, per l'ammissione nei reparti speciali è attestata dal rappresentante pro-tempore della relativa comunità, il cui nominativo è comunicato alla Città o al soggetto gestore in caso di variazione. Il rilascio di detta attestazione in qualsiasi forma non può costituire lucro o speculazione a favore della Comunità medesima" (allegato 2).

Successivamente, si propone la modifica del testo dell'articolo 31 con il seguente:

"Articolo 31 - Reparti speciali.

1. In almeno uno dei Cimiteri Generali sono istituiti reparti speciali per la cremazione e per la sepoltura di nati-morti e dei feti.
2. Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, in relazione alla disponibilità di aree, presso il cimitero Parco possono essere concesse a Comunità straniere, o di culto diverso da quello cattolico, o similari, aree per l'istituzione di Reparti speciali per l'inumazione di loro appartenenti.
3. La concessione dell'area dei reparti speciali è vincolata al versamento di un canone annuale, può avere una durata massima di 99 anni ed è rinnovabile.
4. Salvo l'impiego di essenze vegetali di delimitazione, la cui manutenzione è a carico della Comunità concessionaria, non è consentita alcuna forma di recinzione con muro o altra struttura edilizia fissa o mobile che separi il reparto speciale rispetto agli altri settori del cimitero.
5. L'utilizzo delle sepolture nei reparti speciali avviene senza soluzione di continuità secondo un piano di lottizzazione approvato dal Comune nel rispetto, per quanto consentito dalla legislazione, degli usi funebri della singola comunità. Deve comunque essere assicurato il periodo minimo di inumazione previsto dalla legge.
6. L'operatività cimiteriale nei reparti speciali è assicurata dal Comune o dal soggetto gestore secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.
7. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto e delle misure a garanzia della sicurezza e salute degli operatori.
8. La comunità concessionaria provvede direttamente a proprie spese alla manutenzione e conservazione delle sepolture e ha facoltà di promuovere, con l'assenso del Comune, la disciplina degli arredi posti sulle tombe da parte delle famiglie dei defunti.

9. Qualora venga meno la concessione del reparto speciale, gli obblighi manutentivi restano in capo alle singole famiglie dei defunti fino al termine del periodo ordinario di inumazione.
10. Rimangono salve le situazioni in atto per le comunità religiose Cattoliche e per quelle Ebraiche, Evangeliche, Islamiche, nonché, al Cimitero Monumentale, per i Sacrari Militari istituiti secondo la legge e per i reparti Famedio, Campo della Gloria, Campo militare, Campo dei deceduti sul lavoro".

Si propone inoltre di introdurre l'articolo 31 bis rubricato "Costruzioni nei reparti speciali:

1. Nei reparti speciali, il Comune, su proposta della Comunità concessionaria si riserva la facoltà di realizzare appositi cellari da concedere alle famiglie che intendano conservare individualmente le spoglie mortali dei loro defunti alla scadenza del periodo di inumazione. La concessione dei cellari è assoggettata alle tariffe vigenti.
2. Le spoglie mortali dei defunti inumati nei reparti speciali per i quali non viene avanzata alcuna richiesta di destinazione particolare al termine del periodo di inumazione sono custoditi in analogia a quanto previsto in via generale dal Regolamento comunale.
3. Nei reparti speciali istituiti ai sensi dell'articolo 31 comma 2 non possono essere sub-concesse da parte delle comunità concessionarie aree per la costituzione di sepolture private di famiglia.
4. La comunità concessionaria ha facoltà di presentare istanza al Comune per la costruzione all'interno del reparto di un edificio di culto di superficie massima pari a mq. 60 e di altezza massima pari a metri 7.
5. L'istanza deve essere corredata di adeguata documentazione del progetto che consenta la valutazione tecnico-amministrativa riguardo all'idoneità dell'erigendo manufatto, comprese eventuali pertinenze, alla celebrazione di cerimonie religiose ed all'accoglimento in sicurezza dei fedeli.
6. Ad approvazione dell'istanza e del relativo progetto, la concessione dell'area dell'edificio di culto è poi formalizzata mediante la stipulazione di atto a spese del concessionario ed è subordinata al pagamento di un canone calcolato in proporzione alla superficie occupata, sulla base delle tariffe in vigore per la concessione di sepolture private, da corrispondersi in un'unica soluzione.
7. Al termine della realizzazione dell'edificio verrà rilasciata dal Comune autorizzazione all'uso solo su positiva espressione da parte delle competenti autorità di controllo dell'agibilità e della sicurezza degli edifici aperti al pubblico."

Tale proposta di integrazione vuole disciplinare le costruzioni all'interno dei reparti speciali, attualmente non normate, consentendo di poter svolgere nel cimitero cerimonie e pratiche religiose legate al culto dei morti proprie di ogni religione.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 3, 4, 5, 8 e 9.

Hanno espresso parere favorevole senza osservazioni le Circoscrizioni 1, 2, 6, 7 e 10 (all.

da 3 a 7 - nn.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare il nuovo testo degli articoli 30, 31 e 31 bis del Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri, nei testi riportati in narrativa e che qui integralmente si richiamano (all. 2 - n.);
- 2) di approvare, ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 285/1990, per i motivi e secondo le condizioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la destinazione dei campi 43 e 44 del Cimitero Parco di superficie pari a mq. 31.317 - come da stralcio planimetrico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.) - ad inumazione di comunità religiose diverse da quella cattolica, istituendo reparti speciali;
- 3) di rinviare a successive deliberazioni della Giunta Comunale l'assegnazione dei singoli reparti speciali sulla base di specifica richiesta, a titolo oneroso, da parte delle comunità interessate e mediante sottoscrizione di apposita convenzione con ognuna di esse; il provvedimento giuntale viene poi comunicato alla commissione consiliare competente;
- 4) di istituire la tariffa, ad oggi non prevista, di "concessione di area per reparto speciale ad inumazione di appartenenti a Comunità religiosa" pari ad 1 euro/mq. da corrispondersi annualmente al Comune da parte della Comunità concessionaria per tutta la durata della concessione, integrando di conseguenza il tariffario vigente;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

L'ASSESSORE
ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE
F.to Curti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
F.to Mora

IL DIRETTORE
F.to Lamberti

IL DIRIGENTE
F.to Bove

IL DIRIGENTE
F.to Sardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Cassiani Luca, Levi-Montalcini Piera, Ricca Fabrizio, Viale Silvio

PRESENTI 34

VOTANTI 33

ASTENUTI 1:

D'Amico Angelo

FAVOREVOLI 31:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carretta Domenico, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Liardo Enzo, Lo Russo Stefano, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Mangone Domenico, Marrone Maurizio, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni

CONTRARI 2:

Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Cassiani Luca, Levi-Montalcini Piera, Ricca Fabrizio, Viale Silvio

PRESENTI 34

VOTANTI 33

ASTENUTI 1:

D'Amico Angelo

FAVOREVOLI 31:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carretta Domenico, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Liardo Enzo, Lo Russo Stefano, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Mangone Domenico, Marrone Maurizio,

Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni

CONTRARI 2:

Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
